



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte D'Appello di Milano

Quinta Sezione

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Pizzi

Presidente

Dott.ssa Barbara Cao

Consigliere rel.

Dott.ssa Maria Vicidomini

Consigliere

nella causa civile iscritta al n. r.g. , promossa da:

(C.F.), nata a il ,
residente a Como, via , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria
Restuccia dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto
introduttivo avanti al Tribunale di Como;

APPELLANTE

CONTRO

(C.F.), nato a il
, rappresentato e difeso dall'avv.to , che lo
rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta con appello
incidentale,

APPELLATO

a seguito dell'udienza del 24.3.2021, ha emesso la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza di separazione coniugale n. ,
resa dal Tribunale di Como in data 18.9.2019, pubblicata il 22.11.2019.

MOTIVI DELLE DECISIONE

impugnava in questa sede la sentenza di separazione giudiziale n. decisa in data 18 settembre 2019 dal Tribunale di Como e depositata il 22.11.2019.

Con la sentenza impugnata:

- a) si pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c p.c., con addebito esclusivo a
- b) si ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle trascrizioni, alle annotazioni e agli altri provvedimenti di competenza;
- c) si rigettava ogni ulteriore domanda;
- d) si compensavano le spese di lite.

presentava appello avverso la suddetta sentenza sotto due profili attinenti:

- 1) il mancato accoglimento dell'assegno di mantenimento (che richiedeva in misura di € 500,00 mensili o nel diverso importo ritenuto di giustizia), attesa la disparità economica tra i coniugi;
- 2) la statuizione relativa alle spese, di cui era stata a suo dire ingiustamente disposta la compensazione essendo ella vittoriosa quanto meno sotto il profilo dell'addebito.

Si costituiva in giudizio presentando appello incidentale ove chiedeva che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di

Como n. del 22.11.2019, fosse respinta la pronuncia di addebito a suo carico e, in via istruttoria, in riforma delle ordinanze in data 25.7.2018 e 21.1.2019, fosse ammessa la propria prova testimoniale articolata nel cap. 1 della memoria istruttoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.;

Deve premettersi che la sentenza di primo grado ha accolto la domanda introdotta dall'odierna appellante di pronuncia dell'addebito a carico del marito per aver questi abbandonato la casa coniugale.

La circostanza è stata dimostrata attraverso la prova testimoniale (ammissione del cap. 1 della memoria istruttoria della), sulla quale il resistente era stato ammesso a prova contraria e dalla quale è stato successivamente dichiarato decaduto ex art. 104 disp. att. c.p.c. per non aver convocato il teste nell'udienza all'uopo dedicata.

La circostanza, oltre che dimostrata dalla prova per testi (benché attraverso una testimonianza de relato actoris) deve ritenersi comunque non contestata alla luce del mancato svolgimento della prova contraria e, in ogni caso, del tenore degli atti del resistente ove questi non nega la circostanza ma si concentra sulla preesistenza della crisi coniugale rispetto all'abbandono del tetto coniugale.

A questo proposito il ha insistito in primo grado per l'ammissione del primo capitolo di prova formulato nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., reiterando la domanda in questa sede, volta a dimostrare che già tra volte prima di quella definitiva, nel corso della convivenza si era allontanato per più giorni dalla casa coniugale, intenzionato a separarsi, per poi farvi rientro.

La circostanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto, rispetto ad essa, era stato richiesto l'interrogatorio formale della ricorrente, mezzo istruttorio non consentito nel caso specifico secondo l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la separazione coniugale, essendo materia di ordine pubblico, è sottratta alla disponibilità delle parti e non consente di provare i fatti mediante la confessione (vedi Corte d'Appello Roma, sent. 1.10.2008).

Le stesse circostanze capitolate dal resistente sono state dichiarate inammissibili anche con riferimento alla dedotta prova per testi in quanto in parte valutative e in parte documentali.

L'ordinanza del 25.7.2018 è stata poi confermata con l'ordinanza riservata del 21.1.2019, ove è stata diffusamente argomentata l'inammissibilità della prova per testimoni su circostanze valutative quali quella contenute nel cap. 1 della memoria istruttoria del resistente ove si sarebbe dovuto domandare al teste se era vero che per tre volte nel corso della vita coniugale il [redacted] si era allontanato per alcuni giorni "intenzionato a separarsi" ed era poi ritornato per "ricomporre invano" la crisi.

Le ordinanze del primo giudice appaiono giuridicamente inappuntabili e non sono suscettibili di essere rivisitate in questa sede cosicché la reiterata richiesta di ammissione del primo capitolo della memoria istruttoria dell'odierno appellante va respinta.

Risulta allora dimostrato, attraverso la deposizione della teste [redacted], che nei primi giorni del marzo 2017 il [redacted] si era allontanato dalla casa coniugale senza fornire alcuna spiegazione e senza farvi più rientro. Il [redacted], in particolare, si era recato nel primo mattino nel bar dove abitualmente la [redacted] faceva colazione e dove questa era in attesa dell'amica [redacted] e dopo aver bevuto un caffè le aveva poggiato una mano sulla spalla e le aveva detto che se ne sarebbe andato e che non sarebbe tornato, intimandole di non fare scenate in quanto si trovavano in un luogo pubblico. La teste ha riferito di essere arrivata al bar subito dopo che il [redacted] se n'era andato e aveva quindi raccolto le confidenze dell'amica nell'immediatezza del fatto. Avevano entrambe cercato di mettersi in contatto col [redacted] senza successo. La teste ha riferito che in seguito le era capitato di incontrarlo e lo aveva redarguito per la condotta serbata nei confronti della moglie e per non averle fornito alcuna spiegazione in ordine alla sua decisione e alle modalità con cui aveva esternato la sua scelta.

La Suprema Corte ha chiarito che in tema di separazione, "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall' articolo 143 codice civile a carico dei coniugi (quali doveri di fedeltà e di coabitazione) essendo, invece,

necessario accertare - con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito - se tale violazione, lungi dall' essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale; e grava sulla parte che richieda l' addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l' inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l' anteriorità della crisi matrimoniale all' accertata violazione” (vedi Cass., sez. VI, ord. 28 maggio 2019 n. 14591).

Nel caso di specie, come già detto, nulla ha provato l' appellato circa il fatto che la crisi coniugale preesistesse alla palese violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quali quello di coabitazione e di solidarietà.

Sempre il giudice di legittimità ha chiarito come “l' allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l' intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”. E ancora “l'allontanamento dalla residenza familiare costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebito della separazione; non concreta, invece, tale violazione se l' allontanamento risulti legittimato da una giusta causa vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza (Cass., sez. VI- ord. 15 dicembre 2016 n. 25966).

In mancanza della prova della giusta causa l'abbandono della casa coniugale da parte del [redacted] improvvisa e immotivata, costituisce violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e giustifica quindi la pronuncia di addebito.

La sentenza impugnata ha correttamente motivato al riguardo cosicché deve trovare piena conferma in questa sede con il conseguente rigetto dell' appello in via incidentale.

L' appellante chiede invece la riforma della sentenza sotto il profilo delle statuizioni economiche e sulle spese.

Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi il Tribunale ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta laddove la ricorrente richiedeva che fosse posto a carico del marito un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento in misura di 500 euro.

In particolare il Tribunale ha osservato che dalle dichiarazioni rese delle parti, dalle circostanze dedotte e dalla documentazione versata in atti, non emergesse alcun significativo squilibrio economico tra i coniugi, entrambi i proprietari di immobili, in condizioni non particolarmente agiate e con redditi modesti, rispettivamente da attività commerciale e da attività professionale, così da ritenere ingiustificato il contributo invocato ex articolo 156 codice civile e ciò anche in ragione dell' autosufficienza lavorativa ed economica della ' e altresì della circostanza, riferita da entrambe le parti all' udienza presidenziale del 7 dicembre 2017, che neppure in costanza di matrimonio ella ricevesse un significativo apporto economico dal coniuge per la gestione del ménage familiare.

L' appellante si duole della mancata corretta applicazione del disposto dell'articolo 156 codice civile in quanto incomprensibilmente il Tribunale aveva ritenuto che dalle dichiarazioni delle parti, dalle circostanze dedotte e dalla documentazione versata non emergesse alcun significativo squilibrio economico tra i coniugi.

Invero, come sostenuto dall'appellante principale, il raffronto tra le rispettive situazioni reddituali dimostra l'esistenza di una significativa discrepanza tra di esse.

La signora . gestisce infatti un piccolo negozio di abbigliamento in centro che, malgrado l'impegno profuso, risente già da tempo della crisi economica del settore del commercio al dettaglio, omettendo ogni valutazione sull'ultimo periodo di epidemia.

Paga un canone di locazione del negozio pari a 2.154 euro mensili, sostiene le spese di due distinti mutui accesi rispettivamente il 5 Marzo 2010 e l'8 Febbraio 2017 (a

cui se n'è sostituito un altro acceso in data 19 Aprile 2019) al fine di supportare la propria attività e in relazione ai quali versa rispettivamente euro 2.688,82 trimestrali ed euro 666,67 mensili. Ha la nuda proprietà dell'appartamento sito in _____, via _____, ove abita, e dalle ultime dichiarazioni dei redditi, per il periodo d'imposta 2017, è registrata una perdita di esercizio di oltre 34.000 euro, mentre per il periodo d'imposta 2018 vi è un reddito complessivo di 5.880 euro, in linea con le dichiarazioni relative alle annualità precedenti, prodotte in sede di ricorso per separazione e che hanno giustificato l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.

Il resistente è invece un libero professionista, iscritto all'albo degli _____, nonché all'albo dei _____, con studio professionale sito nella centrale via _____ che condivide con altro professionista. Per il proprio studio paga un canone locatizio di euro 450 mensili; è proprietario dell'immobile sito in _____, nella centralissima via _____, diviso in due distinti appartamenti che per anni ha locato a terzi e in relazione ai quali, sino alla fine del 2017, e quindi in corso di matrimonio, ha percepito un canone di locazione mensile rispettivamente di euro 800 e di euro 950, per un totale di euro 1750 mensili. Continua a percepire oggi il canone di uno di essi avendo deciso di destinare l'altro appartamento a propria abitazione. Tale emolumento rappresenta un extra rispetto a quello derivante dalla libera professione che gli consente di pagare le rate di mutuo gravanti sull'immobile di via _____ (come dallo stesso ammesso in sede di udienza presidenziale).

Ciò significa che il suo reddito da attività professionale non è nella sostanza intaccato dalle spese dei mutui cosicché il suo reddito complessivo è decisamente superiore rispetto a quello della moglie.

Se è vero che quest'ultima ha una propria attività, non può sottacersi che ha 56 anni, un'età che non le consente una diversa collocazione sul mercato del lavoro, né di affrontare ulteriori impegni economici.

Proprio in ragione del fatto che la separazione non fa venir meno il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, occorre richiamare quella giurisprudenza di legittimità

che estende all' assegno di mantenimento il criterio assistenziale compensativo, finalizzato al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass, ord .n. 16405/ 2019; Cass . Ord.15 ottobre 2019 n. 26084).

Nel corso dei 12 anni di convivenza matrimoniale la _____ ha compiuto un sacrificio di forze personali ed economiche che ha consentito al marito di impiegare il proprio tempo nel lavoro e di consolidare il proprio patrimonio.

Lo stesso, infatti, in costanza di matrimonio ha potuto:

- 1) intestarsi egli solo l'immobile della centrale via _____ in Como;
- 2) ha beneficiato della fideiussione rilasciata dalla moglie che gli ha consentito di accendere un mutuo per l'acquisto degli appartamenti a lui intestati e arredati almeno in parte con beni mobili messi a disposizione dall' appellante (si veda in tal senso l'accordo raggiunto in punto restituzione di beni mobili in primo grado);
- 3) ha beneficiato degli affitti di questi appartamenti utilizzandoli per far fronte al pagamento delle rate di mutuo;
- 4) ha utilizzato la Vespa e l'auto acquistate dalla moglie, senza impiegare quindi risorse economiche per acquistare un mezzo di locomozione (si veda quanto verbalizzato all'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi).

Tutte le suddette circostanze emergono inequivocabilmente dagli atti di causa versati in primo grado.

Il mutuo chirografario e il mutuo ipotecario stipulati dal _____, rispettivamente di 40.000 e di € 107.000, ottenuti giovandosi della fideiussione rilasciata dalla moglie, lo impegnano mensilmente per un totale di € 1500.

Durante la vita coniugale non ha praticamente contribuito al ménage familiare, avvalendosi del supporto della moglie, anche abitativo, essendo stata fissata la dimora coniugale nell'abitazione di cui quest'ultima è nuda proprietaria.

La _____, pur occupando una casa di proprietà, spende mensilmente gli importi già indicati per l'affitto del negozio che gestisce in _____ centro e le sue difficoltà economiche sono dimostrate, oltre che dalle dichiarazioni dei redditi, dalle problematiche afferenti lo svolgimento della propria attività, come dimostrato dalla documentazione allegata in primo grado, riguardante morosità nei pagamenti dei canoni di locazione e dei fornitori.

D'altra parte la sensibile differenza reddituale tra i coniugi è esemplificata dalle tabelle di seguito riassunte:

Annualità	Reddito imponibile	Imposte	Addizionale regionale	Addizionale comunale	Netto
2016	551	-	-	-	551
2017	0				0
2018	0				0
2019	1.720	-	-	-	1.720
2020	2.267	-	-	-	2.267

Annualità	Reddito imponibile	Imposte	Addizionale regionale	Addizionale comunale	Netto
2016	7.919	-	-	-	7919
2017	18.758	2.549	244	150	15815
2018	23.041	3.939	312	184	18.606
2019	24.994	3.366-	342	200	21.086
2020	24.180	3.331	330	193	20.326

La Suprema Corte ha invero chiarito come “....la funzione dell’assegnonon è più....quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare” (Cass., sez. VI, ord. 19.6.2019, n. 16405).

È quindi evidente da quanto sopra riassunto che i sacrifici sostenuti dalla nel corso dei dodici anni di matrimonio hanno consentito all' appellato di convogliare ogni propria risorsa a beneficio esclusivo del proprio patrimonio personale cosicché deve ritenersi che il contributo fornito dalla alla conduzione e alla realizzazione della vita familiare sia stato tale da incidere profondamente sul proprio profilo economico patrimoniale successivo alla fine dell'unione, con la conseguenza che alla stessa deve essere assicurato un assegno volta a consentirle di raggiungere in concreto un livello reddituale adeguato al contributo fornito.

Tenuto conto dei dati sopra riportati pare equo individuare l’importo dell’assegno di mantenimento in € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita e da erogarsi, come richiesto, a far data dalla domanda (Cass., sez. VI, ord. 19.6.2019 n. 16405; Cass., sez. I, 3.2.2017, n. 2960; Cass., sez. I, 11.7.2013, n. 17199).

Ingiusta deve considerarsi anche la decisione in tema di spese in quanto la ha introdotto la domanda di separazione in considerazione della condotta posta in essere dal marito, ottenendo una pronuncia a sé favorevole sotto il profilo dell’addebito cosicché la stessa era sicuramente la parte vittoriosa della vertenza sotto quel profilo.

L’appello principale deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata sia sotto il profilo della concessione all’appellata dell’assegno di mantenimento sia sotto il profilo della vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi in base ai valori minimi del D.M. n. 55/2014 sui parametri delle

cause di valore indeterminabile in considerazione della natura e della non particolare complessità della vertenza.

Il pagamento deve essere peraltro disposto in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 sussistendone i presupposti di legge per essere stata ammessa la parte vittoriosa al gratuito patrocinio.

P.Q.M

La Corte, sull'appello proposto da _____ e sull'appello incidentale proposto da _____ avverso la sentenza n. _____ emessa dal Tribunale di Como in data 18.9.2019, depositata il 22.11.2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

dispone che _____ versi mensilmente a _____ quale assegno di mantenimento l'importo di € 300,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita;

condanna l'appellato alla rifusione in favore dello Stato delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 3.000, di cui € 1.200 per il primo grado ed € 1.800 per il secondo grado, oltre I.V.A, C.P.A., e rimborso spese forfettario in misura del 15%;

conferma nel resto.

Milano, 24.3.2021

Il Consigliere est.
Dott.ssa Barbara Cao

Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi